

Determinazione del Dirigente Risorse Idriche

N. ~~656~~ 21075 / 2018
(numero-protocollo/anno)

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa: MOLINO PEILA S.p.A

Sede Legale e Operativa : Loc. Gallenca, 30

10087-VALPERGA

P. IVA:00476350012

POS: 012209

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

Premesso che:

- L'impresa MOLINO PEILA S.p.A con sede legale in Loc. Gallenca, 30-Valperga, in data 19/01/2018 (ns prot. n.8022) ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della Città di Cuorgnè, l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per l'insediamento sito in Loc. Gallenca, 30-Valperga; in relazione ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di reflui domestici in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione di cui all'art. 8 ,comma 4 o comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;

- la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 17455 del 08/02/2018, ha comunicato allo SUAP l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto chiedendo contestualmente integrazioni documentali;

- a seguito di una richiesta specifica del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche è stata inviata in data 26/02/2018 con nota prot. n. 24821 un'ulteriore richiesta di integrazioni;

- le integrazioni richieste con le citate note sono pervenute in data 22/05/2018 (ns prot. n. 61781);

- presso l'insediamento viene svolta attività di molitura di cereali;

Valutato che:

- la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 59/2013;

Considerato che :

- il Gestore ha dichiarato nell'istanza di A.U.A. che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

- in merito alla dichiarazione di cui sopra è stato verificato che l'impianto in questione non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale in quanto esistente;

Preso atto che:

- l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente "la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale";

- l'art. 2 comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale";

- l'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013 stabilisce che l'autorità competente promuove il coordinamento dei "soggetti competenti", che sono da considerarsi i soggetti che esercitano funzioni nelle materie che intervengono nel procedimento autorizzativo dei titoli sostituiti dall'AUA;

Acquisito:

-il parere del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche (nota prot. n. 23881 del 23/2/2018) con la quale il medesimo, vista la relazione di impatto acustico presentata dall'impresa ha evidenziato che l'impatto acustico dell'attività non presenta aspetti di criticità;

- il parere, comprensivo delle prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera del Servizio Qualità dell'Aria pervenuto con nota prot n. 83481 del 11/07/2018;

Visto

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;

- la D.C.P. n. 146279 dell' 11/02/2003 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.";

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "norme in materia ambientale";

- il Piano di Tutela della Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

- la Circolare Regionale 1/AMB del 28/01/2014, avente per oggetto: Indicazioni applicative in merito al D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, recante: "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 avente ad oggetto: "Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze".

- il P.P.G. di gestione economico finanziaria "Programma 74: promuovere e realizzare la qualità ambientale" ed il vigente PEG all'obiettivo codice LC3/2/2017;

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con cui la Città metropolitana di Torino, dal 1 gennaio 2015, è subentrata alla Provincia di Torino per tutte le funzioni svolte da quest'ultima;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

- l'articolo 48 dello Statuto;

DETERMINA

1) di **adottare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'**Autorizzazione Unica Ambientale** per l'impresa **MOLINO PEILA S.p.A** nella persona del suo legale rappresentante per l'impianto sito in **Loc. Gallenca, 30-Valperga** per la durata di **anni quindici (15)**, che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'impresa da parte del SUAP; nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui agli Allegati -A-e B alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 59/2013 sostituisce i seguenti titoli:

- **autorizzazione allo scarico di reflui domestici in acque superficiali** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3) di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni;

4) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, allo SUAP il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.

Si rammenta che:

- la presente autorizzazione:
 - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima compreso;
 - deve essere sempre conservata presso l'impianto, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;
- l'atto definitivo rilasciato dallo SUAP dovrà essere trasmesso in copia, per opportuna conoscenza e controllo, alla Città metropolitana di Torino – Servizio Risorse Idriche, all'ARPA, ASL competente, Comune di Ciriè e al Consorzio OVEST TORRENTE ORCO C.so Indipendenza, 50/C-Rivarolo C.se ;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'impresa dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione;
- avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino ...08/08/2018...

Il Dirigente del Servizio
Risorse Idriche

Dott. Guglielmo FILIPPINI


me

ALLEGATO - A -

SCARICHI IDRICI

A.1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE:

- l'impresa BERTOT s.r.l. è in possesso dell'autorizzazione allo scarico di reflui domestici in acque superficiali rilasciata ai sensi del d.lgs. 152/06 con D.D. n. 374-175074 del 01/08/2002 per lo stabilimento di Fraz. Gallenca, 30-VALPERGA;
- l'impresa in data 19/01/2018 (ns prot. n.8022) ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della Città di Cuornè, l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per il sito di Fraz. Gallenca, 30-VALPERGA;
- con l'istanza di AUA l'impresa conferma gli intendimenti tecnici e gestionali che hanno portato al rilascio della precedente autorizzazione;
- presso l'insediamento viene svolta attività di molitura di cereali;
- dall'insediamento si originano un punto di scarico di acque reflue domestiche trattati in impianto monoblocco a fanghi attivi, recapitanti in acque superficiali (Roggia di Favria) per una portata di 0,5 mc/g;
- l'impresa ha invito nell'ambito dell'istruttoria di AUA il nulla-osta ai fini idraulici rilasciato in data 20/03/2018 dal Consorzio Ovest Torrente Orco per lo scarico dei reflui oggetto del presente provvedimento in Roggia di Favria (ns prot. n. 617781 del 22/05/2018);
- l'approvvigionamento idrico presso l'insediamento è garantito da acquedotto;
- gli scarichi oggetto del presente provvedimento insistono nell'area idrografica identificata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) come AI14 e dal Piano di Gestione del fiume Po nel sottobacino dell'Orco ;
- il P.T.A., al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque superficiali, nell'area idrografica d'interesse ed il PdGPo non prevedono particolari misure in merito al comparto scarichi industriali e domestici;



A.2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.C.P. n. 69-32320 del 16/11/2010 del Consiglio Provinciale di approvazione del "Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino";

- D.G.P. n. 1325-44941 del 7/12/2010 con la quale sono state stabilite le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino;

- copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento, a titolo di deposito definitivo, con il rilascio dell'autorizzazione

- Deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 146279 del 11/02/2003 avente per oggetto " Regolamento per la Disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.";

-D.Lgs 03/04/2006 n. 152 avente per oggetto "Norme in materia ambientale";

- Legge Regionale 26/03/1990 n. 13 recante disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;

- Legge Regionale 17/11/1993 n. 48 recante l'individuazione ai sensi della Legge 08/06/1990 n. 142, delle funzioni amministrative in capo alle Province e Comuni in materia di rilevamento disciplina e controllo degli scarichi,

- Piano di Tutela della Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;

A.3 SCARICO AUTORIZZATO CON IL PRESENTE ATTO

► Scarico finale TO0921010 individuato sulla cartografia (allegato A/1) allegata al presente atto di reflui domestici recapitante in acque superficiali (Roggia di Favria) per una portata di circa 0,5 mc/anno;

A.4 PRESCRIZIONI

1.il rispetto dei limiti, allo scarico finale (pozzetto a monte della confluenza con le acque meteoriche individuato per il campionamento dei soli reflui domestici), previsti dall'Allegato 1 della L.R. 13/90;

2. il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali che avevano portato al rilascio della precedente autorizzazione e confermati nell'istanza finalizzata al rilascio

dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

3. il **divieto di diluizione** dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;

4. di **effettuare** idonea manutenzione del sistema di trattamento utilizzati;

5. di **garantire** l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo;

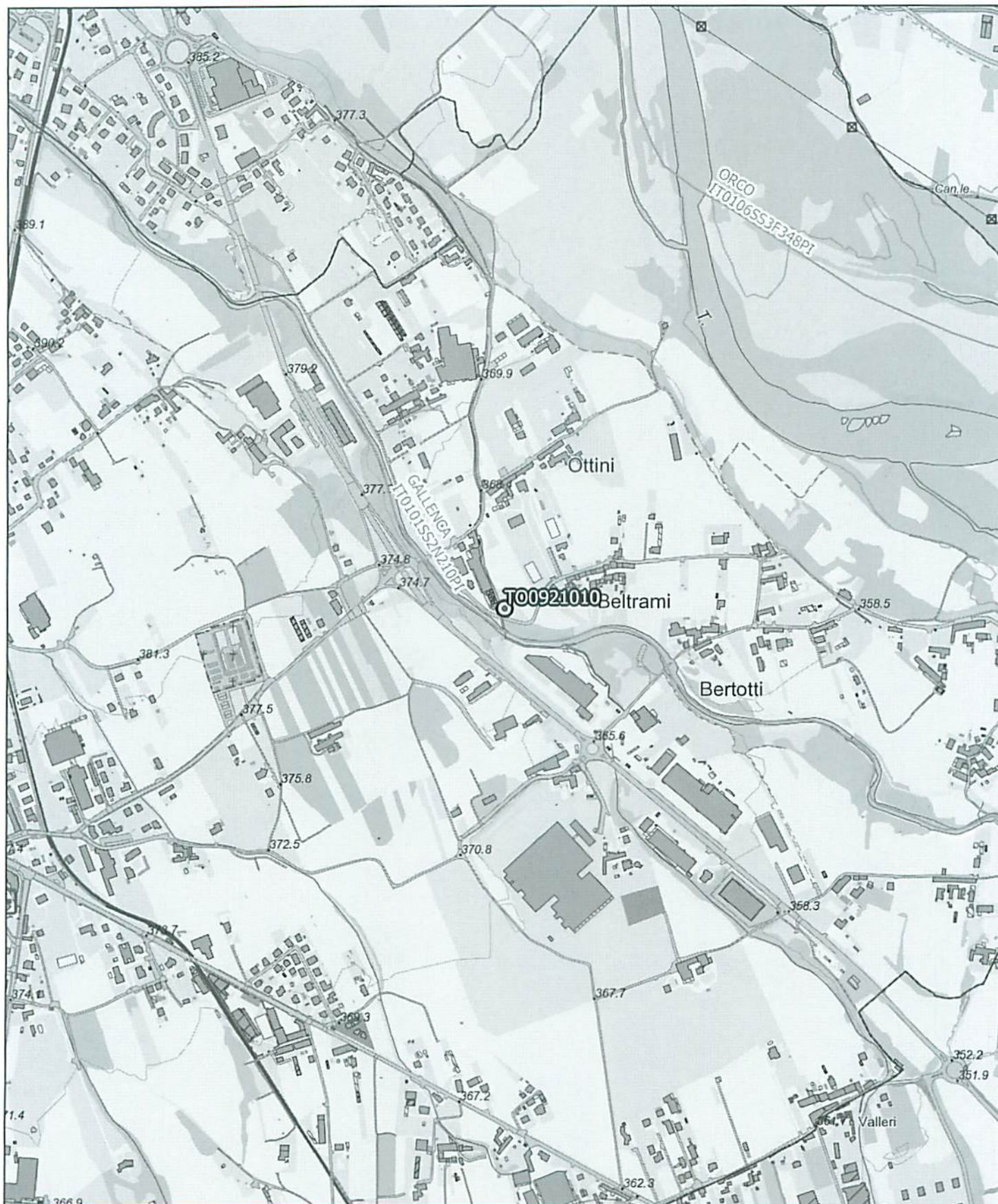
6. di **non immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee;

Si rammenta in ultimo che :

- in caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente allegato verranno applicate le sanzioni di legge e si procederà secondo quanto previsto dall'art. 130 del D.Lgs.152/06;

- in caso di fine esercizio dello scarico, deve essere data comunicazione mediante entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione;

- il presente è rilasciato al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fatto salvo il rispetto di tutte le disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili allo scarico allo scopo di non causare problematiche alle altrui attività/proprietà;



ALLEGATO A1

1:10.000

stampato il 23-7-2018

✓

ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

- L'Impresa in oggetto svolge presso la sede operativa lavorazione e trasformazione del mais;
- l'Impresa in oggetto è in possesso della seguente autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Torino:
 - D.D. n. 229-46224/2012 del 19/11/2012;
- la D.D. n. 229-46224/2012 del 19/11/2012 ricomprendeva un generatore di vapore a BTZ ($S < 0.3\%$) di potenzialità $P_{tn} = 1,455$ MW (Camino n. 31) ed un generatore di vapore per preriscaldamento del denso, $P_{tn} = 86,75$ kW (Camino n. 32);
- l'Impresa in oggetto ha presentato domanda di A.U.A. a seguito della necessità di rinnovare il titolo abilitativo di cui all'Allegato A della presente determinazione e contestualmente di effettuare una modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera (come definita dall'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.) che consiste in:
 - aggiunta di un nuovo impianto di raffinazione (Camino E20);
- in data 09/02/2018 (prot. n. 18092) sono pervenuti gli autocontrolli periodici effettuati dall'Impresa in data 13/12/2017 sul camino n. 31 che evidenziavano l'ampio superamento delle concentrazioni autorizzate per i parametri "NOx" (valore medio di 575 mg/Nm^3 a fronte del limite di 350 mg/Nm^3) e "Polveri Totali" (valore medio di $68,4 \text{ mg/Nm}^3$ a fronte del limite di 50 mg/Nm^3); nella stessa nota si comunicava l'imminente sostituzione del generatore di vapore a BTZ con una caldaia a metano e n. 3 impianti di cogenerazione;
- con le integrazioni richieste all'Impresa in data 13/02/2018 (prot.n. 19042), la Città Metropolitana di Torino ha richiesto, ai fini del rispetto dei limiti di emissione autorizzati, in ottemperanza all'art. 271 comma 20-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che la suddetta modifica venisse ricompresa all'intermo dell'istanza AUA in corso, con dismissione del generatore di vapore a BTZ; in caso contrario l'Impresa avrebbe dovuto installare un idoneo sistema di abbattimento sul camino n. 31 al fine di rispettare i valori limite autorizzati;
- con la nota pervenutaci in data 22/05/2018 (prot. n. 61781), l'Impresa dichiara di voler dismettere il generatore di vapore a BTZ entro il 31/12/2018 e fornisce le integrazioni necessarie per autorizzare, in sostituzione:
 - una caldaia a metano (generatore di vapore $T > 150^\circ \text{C}$) di potenzialità $P = 2,093$ MW (nuovo camino n. 35)
 - n. 3 impianti di cogenerazione di potenzialità $P = 0,333$ MW/cad., con recupero termico e a metano (nuovo camino n. 36);
- l'Impresa dovrà dismettere (come dichiarato dalla stessa in relazione tecnica di integrazione) il generatore di vapore a BTZ ($S < 0.3\%$) di potenzialità $P = 1,455$ MW (Camino n. 31) e il generatore di vapore per preriscaldamento del denso di potenzialità $P = 86,75$ kW (Camino n. 32) entro il termine ultimo del 31/12/2018 ;

- le modifiche di cui ai punti precedenti del titolo abilitativo “autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” assoggettano per la prima volta l’Impresa al regime autorizzatorio dell’A.U.A. con il conseguente nuovo decorso di 15 anni di validità dell’autorizzazione;
- l’Impresa ha effettuato gli autocontrolli iniziali e periodici sui camini per i quali era richiesto, in ottemperanza alle prescrizioni della D.D. n. 229-46224/2012 del 19/11/2012;
- l’autorizzazione D.D. n. 229-46224/2012 del 19/11/2012 è rinnovata e sostituita dal presente atto;
- il progetto presentato a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- i valori limite di emissione, le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal progetto presentato con l'istanza autorizzativa rispondono ai criteri di cui all'art. 271 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi oggi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e oggi ricompresa nell’A.U.A..

B2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte quinta recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera e s.m.i.;
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 43: “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria”;
- D.G.R. n. 46–11968 del 04/08/2009, “Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n°13” (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia).

B3. IMPIANTI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO 24h/GIORNO

- scarico mais in fossa ed immagazzinamento (Camini n. 1-18-19)
- pulitura mais (Camini n. 2/A-2/B-3-8))
- degerminazione cariossidi (Camini n. 4-7)
- cottura spezzati e fiocatura (Camini n. 9/A-9/B-9/C)
- raffinazione (Camini n. 5-6)
- prepulitura e pulitura (Camino n. 14)
- degerminazione, frantumazione e decorticazione cariossidi e setacciatura (Camini n. 11-15-16-17)
- raffinazione Hominy Gritz (Camino n. 20)
- generatore di vapore a metano ($T > 150\text{ }^{\circ}\text{C}$) $P_{tn} = 2,093\text{ MW}$ (Camino n. 35)

Camini nuovi: n. 20, n. 35

Emissioni non soggette ad autorizzazione:

- n. 2 generatori di calore ad uso civile (Camini n. 33-34)
- n. 3 cogeneratori a metano a turbina $P_{tn} = 0,333\text{ MW/cad}$
con produzione di 0,100 MW di energia elettrica ciascuno e
un recupero di calore dai fumi esausti di circa 0,24 MW totali (Camino n. 36)

Dismissione camini entro il 31/12/2018:

- n. 31: generatore di vapore a BTZ ($S < 0.3\%$) di potenzialità $P = 1,455\text{ MW}$
n. 32: generatore di vapore per preriscaldamento del denso $P = 86,75\text{ kW}$

B4. QUADRO EMISSIONI

Sigla emis- sione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
1	CARICO SILOS	AMB.	5000	POLVERI TOTALI	10	0,050	N	FILTRO A MANICHE	22	----
2/A	MACINAZIONE	AMB.	1600	POLVERI TOTALI	10	0,016	N	FILTRO A TESSUTO	22	----
2/B	MACINAZIONE	AMB.	2400	POLVERI TOTALI	10	0,024	N	FILTRO A TESSUTO	22	----
3	SETACCIATURA TARARA IN PREPULITURA	AMB.	2400	POLVERI TOTALI	10	0,024	N	FILTRO A TESSUTO	22	----
4	SETACCIATURA TAVOLE DENSITOMETRICHE, TARARE	AMB.	20000	POLVERI TOTALI	10	0,200	N	FILTRO A TESSUTO	22	----
5	SETACCIATRICI E TARARE MOTORIZZATE	AMB.	19000	POLVERI TOTALI	10	0,190	N	FILTRO A TESSUTO	24	----
6	TRASPORTO PNEUMATICO	AMB.	9500	POLVERI TOTALI	10	0,095	N	FILTRO A TESSUTO	24	----
7	ASPIRAZIONE FARINIERE E SILOS SPEZZATI	AMB.	6000	POLVERI TOTALI	10	0,060	N	FILTRO A TESSUTO	22	----

⁽¹⁾N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra 7 - 10135 TORINO - TEL. 011 861 6876 / 6881 / 6874 - FAX 011861 4283 E-MAIL: sportamb@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

Sigla emis- sione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
8	SEPARATORE, TARARE, SPIETRATURA E MAGNETE	AMB.	6000	POLVERI TOTALI	10	0,060	N	CICLONE FILTRO A TESSUTO	22	----
9A	FIOCCATURA- ESSICCAZIONE	45	22000	POLVERI TOTALI	10	0,220	T	CICLONE ABBATTITORE A UMIDO	24	----
9/B	FIOCCATURA	AMB.	2500	POLVERI TOTALI	10	0,025	T	----	24	----
9/C	COTTURA A VAPORE	45	850	POLVERI TOTALI	10	0,009	T	----	24	----
11	DECORTICAZIONE	AMB.	900	POLVERI TOTALI	10	0,009	N	CICLONE FILTRO A TESSUTO	22	----
13	CONFEZIONAMENT O FARINIERE	AMB.	3000	POLVERI TOTALI	10	0,030	N	FILTRO A SECCO	8	----
14	PULITURA E PREPULITURA	AMB.	20040	POLVERI TOTALI	10	0,201	T	FILTRO A TESSUTO	25	----
15	DECORTICAZIONE	AMB.	26400	POLVERI TOTALI	10	0,264	T	FILTRO A TESSUTO	25	----

⁽¹⁾N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra 7 - 10135 TORINO - TEL. 011 861 6876 / 6881 / 6874 - FAX 011861 4283 E-MAIL: sportamb@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

Sigla emis- sione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
16	SETACCIATURA TAVOLE DENSITOMETRICHE T3/T4	AMB	18900	POLVERI TOTALI	10	0,189	T	FILTRO A TESSUTO	25	----
17	SETACCIATURA TAVOLE DENSITOMETRICHE T1/T2	AMB	24600	POLVERI TOTALI	10	0,246	T	FILTRO A TESSUTO	25	----
18	SCARICO MAIS IN FOSSA E IMMAGAZZINAMENTO SILOS	AMB	30000	POLVERI TOTALI	10	0,300	N	FILTRO A MANICHE	10	----
19	SCARICO MAIS IN FOSSA E IMMAGAZZINAMENTO SILOS	AMB	30000	POLVERI TOTALI	10	0,300	N	FILTRO A MANICHE	10	----
20	RAFFINAZIONE HOMINY GRITZ	AMB	15000	POLVERI TOTALI	10	0,150	I	FILTRO A MANICHE	22	---

⁽¹⁾N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

Sigla emis- sione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
31	GENERATORE DI VAPORE A BTZ (S<0.3%) P= 1,455 MW	95	1045	SOx (ESPRESSI COME SO ₂)	1700	1,777	A	----	25	Impianto in dismissione - Autorizzato all'esercizio fino al 31/12/2018
				POLVERI TOTALI	50	0,052	A			
				NOx (ESPRESSI COME NO ₂)	350	0,366	A			
				CO	100	0,105	A			
35	GENERATORE DI VAPORE A METANO (T>150 °C) PTN = 2,093 MW	170	2840	POLVERI TOTALI	5	---	N	----	13	Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%
				NOx (ESPRESSI COME NO ₂)	100	---	I + T			
				CO	100	---	I			

⁽¹⁾N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

B5. PRESCRIZIONI

LIMITI DI EMISSIONE

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
3. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato.
5. I sistemi di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari aventi influenza sul prodotto aziendale devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuati a cura del Gestore manutenzioni periodiche dei filtri a tessuto, filtri a maniche, filtri a secco con cadenza almeno annuale e il Gestore deve riportare su apposito registro, da tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, tutte le manutenzioni e sostituzioni dei filtri stessi
6. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.

PRESCRIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI IMPIANTI

7. E' consentito all'impresa l'utilizzo del generatore di vapore a BTZ (camino n. 31) e del generatore di vapore per preriscaldamento del denso (camino n. 32) fino alla data del 31/12/2018. Dopo tale data gli stessi si considerano dismessi, come da indicazioni dell'Impresa, e dovranno essere sostituiti dal nuovo generatore di vapore a metano P_{tn}=2,093 MW (Camino n. 35) e dai 3 cogeneratori a metano a turbina P_{tn}=0,333 MW/cad (Camino n.36).

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

8. La data di avviamento degli impianti nuovi (Camini n. 20 e n. 35) deve essere comunicata tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La messa a regime deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi. Gli altri impianti risultano già in esercizio e a regime.
9. Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (autocontrollo iniziale sui camini n. 20 e n. 35), il Gestore deve effettuare, ove richiesto, un rilevamento delle emissioni, in uno dei primi trenta giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione dei parametri riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato contrassegnati con la lettera I.
10. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (autocontrolli periodici) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "Frequenza autocontrolli" del Quadro Emissioni, con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito.
11. E' consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione degli autocontrolli periodici salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione è il 30/06 (se il termine previsto cade nel 1° semestre) o il 31/12 (se il termine previsto cade nel 2° semestre) dell'anno solare in cui cade la periodicità.
12. Il Gestore deve comunicare tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli iniziali e periodici delle emissioni.
13. Il Gestore deve trasmettere, tramite PEC, i risultati analitici degli autocontrolli iniziali e periodici entro 60 giorni dalla data di effettuazione alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco competente per territorio. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009, scaricabile dal sito:
<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/> /autocontrolli-emissioni.

14. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
NO _x (ESPRESSI COME NO ₂)	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

15. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i..
16. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

PRESCRIZIONI GENERALI

17. Copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.